



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 236

Parma, 13 ottobre 2016

**Oggetto:** Autorizzazione riguardante la fruizione, da parte del dipendente Perchiazzi Italo, del permesso sindacale per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.lgs 8 novembre 2006, n. 284 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.L. n. 208 del 30.12.2008 convertito in legge con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, fra l'altro dispone "Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto";
- il D.P.C.M. in data 10.08.1989 recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino del fiume Po";
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Autorità;
- l'art. 8, comma 2, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il quale dispone che al personale inquadrato nelle piante organiche dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale si applichi il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli Enti Locali;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 10/01/1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge n. 221 del 28/12/2015, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "Norme in materia di Autorità di bacino";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 03.03.2016 con la quale il Presidente *pro tempore* del Comitato Istituzionale, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha prorogato la nomina del dott. Francesco Puma a Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po fino al 31 ottobre 2016;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 che dispone: *“I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell'art. 9.”*;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 che dispone: *“I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:  
- i componenti delle RSU; .....”*;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 che dispone: *“Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - ..... - per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarî nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.”*;

**VISTA** la nota, ns. prot. n. 5742 del 5 ottobre 2016, con la quale la CGIL-FP di Parma richiede il permesso sindacale, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, per il dipendente Perchiazzi Italo relativamente al giorno 14 ottobre 2016;

**DATO ATTO** che ricorrono le condizioni necessarie previste dalle disposizioni normative e contrattuali in materia per poter autorizzare il richiesto permesso sindacale;

**RICHIAMATO** il comma 4, art. 9 del CCNQ del 9 ottobre 2009 che dispone *“Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”* ;

Ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in premessa citate;

#### **DECRETA**

- **di autorizzare** al dipendente Perchiazzi Italo il permesso sindacale, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, per svolgere attività sindacale il giorno 14 ottobre 2016;

- **di procedere** all'adempimento di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica nei modi e nei termini previsti dal suddetto comma 4 art. 9 del CCNQ 09/10/2009.

CON

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Francesco Puma)

